



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Settore VI – Valorizzazione e manutenzione
patrimonio, verde e gestione servizi igiene
ambientale
Tel. 06/96158354/360 – fax 06/96158352
paolo.candidi@pec.comune.velletri.rm.it

prot. 26293 del 29/04/2025

ORDINANZA n° 153 del 29/4/2025

IL DIRIGENTE

Vista la legge 21 Novembre 2000 n° 353;

Vista la L. R. n° 39 del giorno 28/10/2002 e Reg. Reg. 7/2005;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

COMUNICA

Il periodo **dal 15 Giugno al 30 Settembre 2025** è classificato di massimo rischio di incendio boschivo e per esso è dichiarato “ **lo stato di grave pericolosità** ”. Sono inoltre individuati i giorni di “**allerta**”, come appresso di seguito riportato: **tutti i giorni di sabato e domenica, nonché tutti i giorni festivi dal 1° maggio al 30 ottobre compresi;**

ORDINA

Che nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio. Pertanto **in tutto il territorio Regionale, dal 15 giugno al 30 settembre 2025, è vietato accendere fuochi:** in zone boscate, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno nei terreni abbandonati.

E' vietato bruciare nei campi agricoli (stoppie, ecc.), anche quelli incolti.

Inoltre nelle zone suddette e nel periodo suddetto è vietato soprattutto nelle ore più calde e in giornate con presenza di vento, compiere operazioni che possono arrecare pericolo di incendio

fp_2025_023



quali usare apparecchiature a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producono faville, braci o fumare ecc.

E' **vietato** gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette; come qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di braci o che in ogni caso possa innescare il fuoco; è altresì vietato, nelle proprietà private e pubbliche, l'accensione ed il lancio di fuochi pirotecnici, anche se regolarmente denunciati e detenuti.

Entro il 30 giugno i proprietari o conduttori o affittuari di terreni confinanti con strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali; l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale, il Comune di Velletri, l'ENEL ecc, sono tenuti rispettivamente a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva, l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni, alle scarpate stradali e ferroviarie.

L'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere, alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 5 metri.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari e/o comodatari e/o usufruttuari di immobili siti alla periferia dei centri abitati provvederanno alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiale infiammabile.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- 1. Perimetrazione del terreno**, con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri larga, (almeno 10, se adiacenti a linee ferroviarie) per aree confinanti con boschi: e/o vie di transito e sgombero da covoni di grano, stoppie, terreni coltivati a cereali dopo il raccolto, terreni incolti e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile.
- 2. Ripulitura dalla vegetazione erbacea e/o arbustiva** (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974 n. 61) nelle aree boscate confinanti con strade ed altra vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;
- 3. Ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco**, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade asfaltate comunali, provinciali,



statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità;

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed delle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni ricadenti nel territorio del Comune.

I trasgressori in base alla gravità della violazione riscontrata saranno sanzionati in via Amministrativa e/o Penale a norma di legge.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo **al numero di emergenza 1515 del Comando Carabinieri Corpo Forestale o al 115 dei Vigili del Fuoco**

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

Il Comando Carabinieri Stazione Forestale, il Comando di Polizia Locale e altre Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, i Dirigenti dei Settori Comunali, la ditta Boschiva Leoni Fausto concessionaria del bosco comunale, interessati dal Piano Programmato Antincendio 2025, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione della presente ordinanza.

il Dirigente
(Paolo Candidi)

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

PAOLO
CANDIDI
22.04.2025
07:25:24
UTC



